

sede di giudicato circondariale in Aci San Filippo, e per rescritto reale adottato quell'avviso fu ordinato che si provvedesse ai mezzi.

Ma erano molte le domande di diversi comuni all'oggetto d'avere questa preminenza, e il Governo annoiato di questa importunità decise che non si desse più ascolto alle domande di tal natura. Ecco che la seconda volta che essendo già quasi arrivato a conseguire il fine, il comune di Aci San Filippo fu deluso.

Venuto il nuovo ordine di cose, rinascono le stesse speranze, e si domanda questa preminenza, della quale il comune di Aci San Filippo fu spogliato per una decisione tirannica. Io dirò che ne fu spogliato per nessuna decisione, ma per noncuranza.

Ora, se noi guardiamo al titolo, vediamo che il titolo è ben fondato. Potrebbe essere turbato il possesso fino dall'anno 1827, e in forza di un decreto che impose silenzio, ma poi si è tornato nuovamente a instare.

Questo dalla parte del diritto.

Dalla parte della convenienza vi sarebbe da osservare che questi due comuni, Aci Sant'Antonio e Aci San Filippo, sono divisi da brevissima distanza. In un altipiano sta Aci Sant'Antonio, Aci San Filippo è nel pendio e si avvicina al mare.

Ora, è conveniente che due sedi di mandamento stessero così vicine? È cosa utile, opportuna che ci fossero due sedi di mandamento in una circoscrizione così limitata?

La Commissione sarebbe d'avviso che sia opportuno di rimettere la petizione agli archivi, perchè se ne tenga conto nel momento che si stabilirà un nuovo ordinamento giudiziario. (*Bene!*)

È da avvertire che s'ignora se gli uffici del giudicato siano ancora in Aci San Filippo o se siano trasportati in Aci Sant'Antonio, perchè sino ad una certa epoca erano divisi. Su di ciò si aspettano documenti.

La Camera può sospendere le sue deliberazioni se vuol conoscere se è vero che le attinenze del giudicato siano in Aci San Filippo, come stettero molto tempo.

Comunque sia, la Commissione opinò che siano questi documenti mandati agli archivi, perchè se ne abbia ragione quando si tratterà della nuova circoscrizione territoriale e del nuovo ordinamento giudiziario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio di questi documenti agli archivi della Camera.

(La Camera approva).

**TREZZI, relatore.** Petizione 8120. Il Consiglio comunale di Catenanuova, il quale aveva nel 17 luglio 1860 mandato un indirizzo al Consiglio provinciale di Catania perchè appoggiasse il voto espresso di vedere collocato in Nicosia un tribunale circondariale, nella seduta del 10 novembre 1861 deliberò di revocare quella prima determinazione e di comunicarne i motivi al Consiglio predetto, chiamato a dare parere sulla convenienza della collocazione dei nuovi tribunali.

L'atto che qui abbiamo è l'estratto del verbale di

quella seduta e in cui nulla si domanda alla Camera, e in fine del quale estratto si leggono le parole: « Per copia conforme da servire per presentarsi al Parlamento nazionale del regno. »

Osservato che la deliberazione del Consiglio comunale di Catenanuova non contiene neppure la manifestazione della volontà di produrre una domanda qualsiasi al Parlamento, ma bensì al Consiglio provinciale di Catania, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva).

(**Municipi di Ferrara, Forlì, e Ravenna.**  
**Spese pel circolo d'assistie.**)

**TREZZI, relatore.** Petizione 8146 e 8179. I municipi di Ferrara, di Forlì e di Ravenna, esponendo di avere ciascuno di quei comuni sostenute le gravi spese per apprestare i locali di residenza delle Corti d'assistie, chiedono che sia provveduto onde queste spese si abbiano a ritenere a carico di tutti i comuni di un circolo delle assistie.

Osservato che, se sussistesse anche un dubbio sul senso della disposizione contenuta nell'articolo 228 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario (dubbio che la Commissione non seppe trovare), non ispetterebbe mai alla Camera il decidere se o meno i comuni di un circolo delle assistie debbano concorrere a sostenere le spese di primo impianto delle Corti, ma sarebbe di competenza dei tribunali ordinari, la Commissione propone sull'istanza l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Il deputato Rasponi ha facoltà di parlare.

**RASPONI.** Io debbo brevemente dire alla Camera che mi oppongo alle conclusioni della Commissione.

Queste conclusioni mi sembrano soverchiamente dure perchè la petizione delle Giunte municipali di Ferrara, Forlì e Ravenna è improntata dallo spirito della più perfetta equità. Non mi pare giusto che spetti soltanto al comune capoluogo del circolo giudiziario il pagare egli le spese di tutta quanta la provincia, mentre l'amministrazione della giustizia approfitta alla provincia intera.

Mi si potrà obiettare forse che pel comune avvi un vantaggio, ma questo vantaggio, che da taluno si reputa rilevante, a me sembra assai tenue.

Le Corti d'assistie infatti non fanno che soggiornare due volte all'anno in una città, e non credo che grande utile arrechino al paese.

Io crederei che la Camera, anzichè accettare l'ordine del giorno puro e semplice che implica una disapprovazione netta della domanda, dovesse piuttosto rimandare la petizione agli archivi, perchè in tal modo se ne potrebbe aver ragione quando si portasse qualche modificazione all'ordinamento giudiziario.

Io non contesto punto che la domanda promossa dalle Giunte municipali di Ferrara, Forlì e Ravenna